

COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA



Regolamento DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28 maggio 2020

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dall'1 al 16 luglio 2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2024

INDICE

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Regolamenti tributari specifici

Gestione delle entrate

Art. 3 – Forma di gestione delle entrate

Art. 4 – Funzionario responsabile del tributo

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art. 6 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Denunce e controlli

Art. 7 – Dichiarazioni e denunce

Art. 8 – Attività di controllo

Art. 9 – Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

Art. 10 – Conoscenza degli atti

Art. 11 – Accessi, ispezioni e verifiche

Art. 12 – Avvisi di accertamento

Art. 13 – Notificazione degli atti

Riscossione e rimborsi

Art. 14 – Riscossione ordinaria

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 17 – Rateizzazione di crediti arretrati

Art. 18 – Rimborsi

Art. 19 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Compensazione tra crediti e debiti

Art. 20 – Compensazione

Art. 21 – Controllo delle dichiarazioni di compensazione

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 22 – Importi di modesta entità

Art. 23 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

Sanzioni

Art. 24 – Sanzioni

Contenzioso, interpello ed autotutela

Art. 25 – Contenzioso

Art. 26 – Principio del contraddittorio

Art. 27 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 28 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Art. 29 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Art. 30 – Interpello

Art. 31 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Art. 32 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Accertamento con adesione

Art. 33 – Finalità dell'accertamento con adesione

Art. 34 – Ambito di applicazione

Art. 35 – Attivazione del procedimento

Art. 36 – Procedimento

Art. 37 – Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 38 – Atto di accertamento con adesione

Art. 39 – Adempimenti successivi

Art. 40 – Perfezionamento della definizione

Art. 41 – Conseguenze della definizione

Art. 42 – Riduzione della sanzione

Norme finali e transitorie

Art. 43 – Norme transitorie

Art. 44 – Norme finali

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria, in quanto compatibili.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Gestione delle entrate

Art. 3 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - dispone i rimborsi;
 - concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - cura il contenzioso;
 - esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla

gestione del tributo;

- comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione ovvero nella versione consultabile sul sito internet dell'ente.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Denunce e controlli

Art. 7 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:
 - l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
 - i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni

previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate al comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

Art. 8 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione; dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 10 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

3. L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, Commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Art. 11 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può chiedere ai colleghi degli Uffici Tecnici e del Comando di Polizia Locale l'effettuazione di sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006 dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 12 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 13 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - messo notificatore;
 - a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;

- posta elettronica certificata;
 - direttamente dal personale dell'Ufficio Tributi mediante consegna a mano qualora ovviamente il contribuente sia presente di persona.
2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
- € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - € 8,35 per gli atti notificati all'estero.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Riscossione e rimborsi

Art. 14 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
- permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 15 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
- mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione.

Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
- qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 17 - Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati,

può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- per debiti da € 100,01 a € 300,00 fino a un massimo di 12 rate mensili;
- per debiti da € 300,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- per debiti da € 5.000,01 fino a un massimo di 36 rate mensili;

2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 18 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - la somma richiesta a rimborso;
 - le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - la firma per sottoscrizione.
3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

Compensazione tra crediti e debiti

Art. 20 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti. Il contribuente che intenda effettuare la compensazione deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti.
3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 21 - Controllo delle dichiarazioni di compensazione

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 22 – Importi di modesta entità

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, o al rimborso dei tributi se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 12,00.

Art. 23 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - consistenza della massa attiva;
 - tempi per ottenere il pagamento;
 - profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
 - sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Sanzioni

Art. 24 - Sanzioni

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Contenzioso

Art. 25 - Contenzioso

1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. La rappresentanza in giudizio dell'ente spetta al Sindaco. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 26 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva e autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti non recanti alcuna pretesa impositiva e per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano:
 - atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, ogni atto emesso dall'Ente riguardante esclusivamente contestazioni di violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente;
 - atti pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, ogni atto emesso dall'Ente a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente.
4. Sono conseguentemente esclusi dal contraddittorio i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omessa/infedele denuncia dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - c) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori;
 - e) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - g) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - h) gli atti di preavviso di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo;
 - i) il rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria o facoltativa;
 - j) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non via presuntiva.
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente indicato nell'atto impositivo.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti recanti una pretesa impositiva diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, e dunque gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva. Sono dunque soggetti al contraddittorio preventivo, tra gli altri, i seguenti atti:
 - a) avviso di accertamento IMU su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara o versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;
 - b) avviso di accertamento IMU con cui vengono disconosciute agevolazioni/esenzioni, come per il caso di abitazione principale, immobile inagibile, comodato, fabbricato «merce», ENC;
 - c) avviso di accertamento TARI per infedele dichiarazione con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche (disconoscimento superfici escluse/non imponibili TARI);
 - d) avviso di accertamento TARI per recupero quota variabile relativa ad avvio al recupero (uscita dal servizio) o avvio al riciclo.
7. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire al contribuente di formulare eventuali

controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
 - f) l'invito alla presentazione, in luogo delle osservazioni, di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione ove questo istituto sia stato introdotto nell'ordinamento dell'Ente ex art. 50 Legge 449/1997.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale termine di decadenza è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Art. 27 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Ente o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Ente.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 28 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Ente eserciti l'azione accertativa riferita ad ogni singolo tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Art. 29 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30 - Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare all'Ente istanza di interpello qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, o sulla corretta qualificazione di una fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, o qualora l'incertezza verta su atti non normativi.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Ente non produce gli effetti di cui ai commi da 14 a 18.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non spiega alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ente e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 8, o siano mancanti della documentazione di cui al precedente comma 9, l'Ente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 8, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già formulato istanza di interpello, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente, invitato a integrare gli elementi che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti.
12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Ente è notificata al contribuente nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa o dalla diversa data determinata ai sensi del precedente comma 10. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

13. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
15. Qualora la risposta da parte dell'Ente non sia notificata entro il termine di cui al comma 12, il silenzio equivale a condivisione da parte dell'Ente della soluzione prospettata dal contribuente.
16. Gli avvisi di accertamento emanati in difformità della risposta fornita dall'Ente, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso di cui al precedente comma 15, sono annullabili.
17. L'Ente, con atto notificato al contribuente, può successivamente rettificare la propria risposta, anche nel caso la stessa sia stata omessa e dunque si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di interpello proposta dal contribuente. La rettifica ha valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 31 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Ente procede all'annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - errore di persona;
 - errore di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ente;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 32 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui al precedente articolo 31, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 31.

Accertamento con adesione

Art. 33 - Finalità dell'accertamento con adesione

1. Al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti e per prevenire procedimenti contenziosi in materia tributaria, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs. 218/1997 come riformato dal d.lgs. 13/2024, ma nei limiti di quanto previsto con il presente Regolamento.

Art. 34 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica solo nei casi e per gli atti in cui l'Ente è tenuto all'espletamento del contraddittorio preventivo e, nell'ambito di tale perimetro, solo in quelle ipotesi in cui la determinazione della base imponibile non è oggettiva, ma ha carattere valutativo/estimativo. Possono formare dunque oggetto di accertamento con adesione le seguenti fattispecie:
 - IMU dovuta su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara per nulla o dichiara/versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;
 - TARI dovuta con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche e in particolare con riguardo all'entità delle superfici da assoggettare a tassa e/o alla misura della riduzione della quota variabile in ragione dell'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza.
2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati, purché quest'ultimo provveda alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

Art. 35 – Attivazione del procedimento

1. Fermo restando l'ambito di applicazione dell'istituto nei limiti di quanto previsto al precedente art. 34, il procedimento può essere attivato solo su istanza del contribuente nei termini che seguono.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e in luogo delle osservazioni/controdeduzioni allo schema d'atto, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2 non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ente, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Art. 36 - Procedimento

1. L'istanza di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 35 è inviata dal contribuente all'Ente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune tratto dall'indice IPA, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata *brevi manu* al Settore Tributi o al Servizio Protocollo della Segreteria Generale in duplice copia di cui una – timbrata per ricevuta – sarà restituita a chi la presenta.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, il Settore Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 37 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. Il contribuente, che può farsi anche rappresentare da un procuratore munito di procura speciale ex art. 63 del DPR 600/1973, è tenuto a comparire nel giorno fissato dal Settore Tributi, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a dieci giorni di calendario – della data fissata nell'invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire al Settore Tributi del Comune almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la comparizione; dell'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve essere data comunicazione al contribuente, anche via telematica, entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di differimento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell'invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
3. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ente che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a riconsiderare l'accertamento effettuato.

Art. 38 - Atto di accertamento con adesione

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito in adesione con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. Qualora soggetto passivo dell'obbligazione sia una persona giuridica o l'esercente a titolo individuale di attività d'impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell'ufficio.
3. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
4. L'atto di accertamento con adesione deve indicare:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, anche in forma rateale.

Art. 39 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 38.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Settore Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ente, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 40 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 39, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'articolo 39, comma 2.

Art. 41 - Conseguenze della definizione

1. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento eventualmente emesso dall'Ente perde efficacia e l'atto di accertamento con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.

Art. 42 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sole sanzioni per omessa/infedele denuncia si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; di contro non sono mai riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo, per le quali, peraltro, l'istituto dell'accertamento con adesione non può nemmeno trovare applicazione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 8, d.lgs. 472/1997, in caso di continuazione le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

Norme finali e transitorie**Art. 43 - Norme transitorie**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme in esso previste verranno applicate a tutti i rapporti non ancora definiti.

Art. 44 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.